

REGOLAMENTO (CEE) N. 920/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1989

che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che il regolamento n. 58 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/87⁽⁴⁾, ha stabilito, all'allegato I/5, norme comuni di qualità per le carote;considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito norme di qualità per gli agrumi;considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1653/87⁽⁷⁾, ha stabilito norme di qualità per le mele e le pere da tavola;

considerando che vi è stata un'evoluzione nella produzione e nel commercio di questi prodotti, particolarmente per quanto riguarda le esigenze dei mercati dell'ingrosso e del consumo; che occorre di conseguenza modificare le norme di qualità per adeguarle a tali nuove esigenze;

considerando che le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su grande distanza, il deposito di una certa durata o le varie operazioni cui i prodotti sono sottoposti possono provocare alcune alterazioni dovute all'evoluzione biologica di questi prodotti o al loro carattere più o meno deperibile; che occorre tener conto di queste alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione; che per i prodotti della categoria Extra, i quali devono formare oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente curati, occorre considerare unicamente la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che per motivi di chiarezza e di certezza giuridica nonché a beneficio degli interessati è opportuno procedere ad una codificazione della normativa in materia all'atto di nuove modifiche della stessa;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 34.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative a:

- carote del codice NC ex 0706 10 00,
- agrumi del codice NC ex 0805 10, ex 0805 20, ex 0805 30,
- mele e pere da tavola dei codici NC ex 0808 10 e ex 0808 20,

figurano rispettivamente negli allegati I, II, III del presente regolamento.

Queste norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione nei modi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono tuttavia presentare, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme,

- una leggera diminuzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria Extra leggere alterazioni dovute alla loro evoluzione e al loro carattere più o meno deperibile.

Articolo 2

Il regolamento n. 58 è modificato come segue:

- all'articolo 1, nella tabella, la riga « ex 0701 G II » e « carote » è soppressa,
- l'allegato I/5 è soppresso.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 379/71 e (CEE) n. 1641/71 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.